

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO a norma del D.lgs. 231/2001

PARTE GENERALE

	Numero	Approvazione	Data
REVISIONE	02	Consiglio di Amministrazione	12/07/2023
REVISIONE	01	Consiglio di Amministrazione	28/04/2020
REVISIONE	00	Consiglio di Amministrazione	30/07/2017

SOMMARIO

Premessa e note introduttive alla lettura del documento	3
Dati aziendali di base	4
IL DECRETO LEGISLATIVO 231/ 2001	5
1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	5
1.1 I reati-presupposto previsti dal Legislatore	6
2. Elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente	7
2.1 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione	7
2.2 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente	7
3. Le Sanzioni	8
3.1 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni	9
4. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale presupposto per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente	10
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI A.R.AL	12
1. Profilo della Società	12
2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	12
3. Criteri e attività che hanno portato all'identificazione delle attività sensibili	14
4. Finalità e struttura del Modello	16
5. Il Codice Etico	17
6. L'Organismo di Vigilanza	18
6.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	19
6.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	20
7. Il sistema delle deleghe e delle procure di A.R.AL	20
8. Il Sistema Sanzionatorio	21
9. Procedure operative interne	21
10. Formazione del personale e diffusione del Modello	22
11. Segnalazioni	22

Premessa e note introduttive alla lettura del documento

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità e compliance al Decreto legislativo 231 del 2001 al fine di presentare il Modello di organizzazione e gestione nella sua interezza ed in modo unitario.

Il presente documento è quindi anche uno strumento di comunicazione con tutti i soggetti interessati alle attività della nostra organizzazione (stakeholder), in particolare i dipendenti, i clienti, la proprietà, il management, i fornitori, le rappresentanze sindacali, i collaboratori e gli organi di controllo (destinatari del modello), utile anche al fine di conoscere le procedure e le prassi operative e migliorare le relazioni commerciali e sociali in essere.

Il documento è stato approvato dall'organo amministrativo così come di seguito definito. Il presente documento è stato redatto in forma di manuale al fine di essere strumento di formazione interna, soprattutto per il personale impiegatizio, ed è disponibile nella intranet aziendale.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A. e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge o espressa autorizzazione dell'ufficio legale. Il presente documento (parte generale) è comunque disponibile alle parti interessate su richiesta.

Il modello di organizzazione e gestione descritto nel presente documento è stato predisposto attraverso un progetto di compliance aziendale che ha coinvolto tutta l'organizzazione. Il vertice aziendale ed i manager sono stati coinvolti attraverso un percorso di informazione e sensibilizzazione iniziale che ha portato alla formale approvazione del presente documento. Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte attraverso un processo di analisi dei rischi svolto in collaborazione con consulenti e professionisti qualificati. La direzione aziendale da tale analisi ha individuato le aree a rischio significativo e impostato un modello e dei protocolli operativi per la gestione dei possibili rischi reato.

Il Modello di organizzazione e gestione è suddiviso in due parti (generale e speciale) ed in una serie di documenti collegati (vedere indice).

In particolare, come recentemente modificato dal D. lgs. n. 24 del 10.03.2023, attuativo della Direttiva 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali), il Modello deve prevedere:

- un apposito canale di segnalazione che consenta ai soggetti in posizione apicale e ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- un canale alternativo di segnalazione che operi, per le medesime finalità di cui sopra, su base informatica.

Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

Sono espressamente vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla segnalazione.



Nel sistema disciplinare si prevedono sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Modifiche rispetto alla precedente edizione del Modello parte generale

La presente edizione del Modello di organizzazione gestione e controllo annulla E sostituisce le precedenti versioni.

Le modifiche introdotte derivano da una rivisitazione completa del modello per adeguarlo alla realtà organizzativa della società e per prendere in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D.lgs.231/01.

Nota: le modifiche significative sono evidenziate con **sfondo grigio**.

Dati aziendali di base

Ragione sociale dell'azienda	Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A.
Unità di riferimento	Strada J.F. KENNEDY 504 CAP 15122 – Frazione Castelceriolo
Persona di riferimento per il Modello 231	Alberto Canegallo
Attività	Trattamento e recupero rifiuti
Certificazioni	ISO 9001, ISO 14001
Sito	www.aralspa.it
Organizzazione societaria	Società per azioni
Governance	Consiglio di amministrazione

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/ 2001

1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il **Decreto**) sulla *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il **Decreto** ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa sostanzialmente assimilabile alla responsabilità penale a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito gli **Enti**) relativamente ad una serie di reati, tassativamente elencati e commessi a proprio vantaggio da: i) persone fisiche che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, così come da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione degli enti medesimi (di seguito, collettivamente, **soggetti in posizione apicale**), ovvero ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (di seguito, collettivamente, **soggetti in posizione di soggezione, o soggetto sottoposto**).

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è unicamente ascrivibile a una persona fisica, la nuova disciplina ha introdotto una figura di responsabilità non penale (di qui la figura di responsabilità amministrativa discussa però in sede penale) degli Enti che si avvalgono del reato come strumento per trarre interesse o vantaggio al fine di affermare la propria posizione sul mercato.

Si tratta di una responsabilità autonoma e separata in capo alla società, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato, e che permette di colpire direttamente gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dai reati commessi da soggetti in posizione apicale, o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità dal momento che detto soggetto rappresenta e realizza la politica gestionale della società.

Al contrario, non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico della società nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti sottoposti, poiché in tal caso l'illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità della società solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

La previsione di responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto coinvolge, quindi, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato, e si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui essi sono stati commessi.

1.1 I reati-presupposto previsti dal Legislatore

In base al Principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel reato, e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da questo principio discende che la responsabilità amministrativa della società non è connessa alla semplice commissione di un reato contemplato come tale dall'ordinamento penale, ma solo alla commissione di determinati reati che il Legislatore ha specificamente previsto e introdotto nel Decreto.

La categoria dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti (di seguito **reati presupposto**) è stata, in più riprese, ampliata con l'inserimento di ulteriori fattispecie di responsabilità, e viene costantemente aggiornata dal Legislatore, al fine di rispondere alle istanze di prevenzione espresse sia a livello nazionale che Europeo (UE).

Le aree dei reati presupposto:

1. Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione, corruzione tra privati e frode nelle pubbliche forniture
2. Reati societari
3. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
4. Reati contro la personalità individuale
5. Reati collegati alla sicurezza sul lavoro
6. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
7. Reati informatici
8. Reati riguardanti i delitti di criminalità organizzata (reati transazionali e dichiarazioni mendaci)
9. Reati riguardanti i delitti contro l'industria e il commercio
10. Reati in materia di violazione del diritto di autore
11. Reati in materia ambientale
12. Reati relativi a cittadini privi del permesso di soggiorno
13. Reati di razzismo e xenofobia
14. Reati di frode sportiva
15. Reati tributari
16. Reato di contrabbando
17. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
18. Delitti contro il patrimonio culturale

Nota: i reati di Razzismo e xenofobia, Frode sportiva, Pagamenti diversi dal contante e Delitti contro il patrimonio culturale non sono applicabili al contesto della società, in quanto a rischio non rilevante.

L'elenco dei reati deve essere costantemente rivisto e adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate, di volta in volta, nell'ambito di applicazione del Decreto e all'evoluzione dell'organizzazione della società.

Sottolineiamo sin d'ora che, con specifico riferimento alla realtà dell'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., i reati-presupposto di cui sopra sono stati ricondotti a specifiche aree tematiche, al preciso scopo di evidenziare la diretta relazione tra i reati stessi e le attività e i processi aziendali ritenuti sensibili ai fini della loro prevenzione. Altre tipologie di illecito previste dal Decreto sono state, invece, pur analizzate ma successivamente escluse in quanto estremamente improbabili, in considerazione delle attività svolte dalla Società.

2. Elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente

2.1 *Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione*

Fermo restando che per il diritto italiano la responsabilità penale è configurabile solo con riferimento a una persona fisica, per fondare la responsabilità da reato degli Enti ai sensi del Decreto, occorre che il reato-presupposto sia commesso da una persona fisica che appartenga all'organizzazione della società.

Questo presupposto è fissato dall'art. 5 del Decreto, là dove si prevede che la società è responsabile per i reati commessi da due categorie di persone fisiche:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (**soggetto in posizione apicale**);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (**soggetti sottoposti**).

2.2 *Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente*

L'altro presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa della società, fissato dallo stesso art. 5 del Decreto, è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

I due termini interesse e vantaggio non vanno considerati come sinonimi, riferendosi il primo, a un interesse esistente *ex ante*, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dello scopo; il secondo, a un vantaggio concretamente conseguito *ex post*, indipendentemente da un interesse iniziale.

Il principio per cui il reato debba essere commesso nell'interesse o vantaggio della società, è rafforzato da un'ulteriore previsione dell'art. 5, in base alla quale la società non risponde qualora le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si aggiunga che l'art. 12, comma 1, lettera a) del Decreto prevede un'ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria quando *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Ciò comporta che se l'autore del reato ha agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello della società, quest'ultimo rimane comunque passibile di sanzione.

Nel caso in cui l'interesse della persona fisica autrice del reato prevalga su quello della società, l'ordinamento prevede un'attenuazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva), sempre che la società non abbia tratto vantaggio, o abbia tratto un vantaggio minimo, dalla commissione del reato.

Qualora infine la persona fisica autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo, o a vantaggio esclusivo, proprio o di terzi, con comportamenti estranei alla politica della società, non sarà riconosciuta alcuna responsabilità in capo alla società medesima.

3. Le Sanzioni

Le sanzioni amministrative che il Decreto pone a carico degli Enti nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto, da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto sottoposto, sono classificate come segue:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- pubblicazione della sentenza di condanna
- confisca del profitto che la società ha tratto dal reato

La **sanzione pecuniaria** (art.li 10 e 11 del Decreto) è applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato, e viene irrogata per "quote" il cui numero, non inferiore a 100 e non superiore a 1000, è determinato sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità della società, nonché dei provvedimenti riparatori e riorganizzativi adottati da quest'ultimo dopo la commissione del reato, anche allo scopo di prevenirne la reiterazione. A ciascuna quota è assegnato un valore determinato, compreso tra un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549, in base alle condizioni economico-patrimoniali della società.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie e concernono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché la revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa della società.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi di riduzione della sanzione pecuniaria previsti dal sopracitato art. 12 del Decreto.

Quanto ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, l'art. 14 del Decreto prevede quanto segue:

- le sanzioni interdittive hanno a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito della società;
- il tipo e la durata della sanzione sono determinati dal Giudice sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società, e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può essere limitato a determinati contratti e a determinate amministrazioni;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento delle attività;
- se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
- l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la **pubblicazione della sentenza di condanna** (sanzione stigmatizzante).

Con la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti della società, è sempre disposta la **confisca del prezzo o del profitto** del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

3.1 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto, la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto riconducibile alla responsabilità della società, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata di tale reato all'organizzazione dello stesso.

Pertanto, una volta acquisita la notizia dell'illecito amministrativo, dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, egli annota immediatamente nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. gli elementi identificativi della società unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa della società, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità, e precisamente:

- che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
- che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società;
- che l'autore del reato svolge formalmente, o di fatto, una funzione nell'ambito dell'organizzazione della società, vuoi in qualità di soggetto in posizione apicale o di soggetto sottoposto, anche qualora non sia possibile accertarne l'identità, cioè anche qualora l'autore del reato sia rimasto ignoto o non risulti imputabile (art. 8 del Decreto).

Nel caso in cui l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la colpa di organizzazione è presunta, e la società deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità

Nel secondo caso in cui l'autore del reato sia un soggetto sottoposto, il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità della società, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, mentre la società ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

4. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale presupposto per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente

Gli art.li 6 e 7 del Decreto stabiliscono forme specifiche che esimono la società dalla responsabilità amministrativa legata alla commissione dei reati presupposto.

Ove l'autore del reato sia un **soggetto in posizione apicale**, la società non risponde nel caso se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza di detti modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo di controllo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente di tali modelli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato sia un **soggetto sottoposto**, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità amministrativa della società rimane condizionato al giudizio di idoneità del modello, giudizio che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Ai fini dell'esonero da responsabilità della società, il modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere a specifiche esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, predisponendo specifiche analisi del rischio sulle attività considerate sensibili;
- prevedere protocolli, procedure, istruzioni, manuali che descrivano attività e controlli che abbiano lo scopo di prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati come per esempio controlli base da inserire nelle procedure operative standard;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo come specificato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo nei confronti dei dipendenti, degli amministratori, dei componenti



l'organismo di controllo e dei terzi redigendo un Codice Sanzionatorio contenuto in un documento unitario con il Codice Etico ed il Regolamento Whistleblowing.

Alla luce della giurisprudenza in materia, il modello deve essere inoltre concepito in ottica dinamica, e dovrà essere costantemente adattato e modificato a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione della società, nelle sue attività, nella modalità di svolgimento delle stesse, così come nella normativa di riferimento.

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI A.R.AL

1. Profilo della Società

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL., è una società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani; trasformatosi il 16/12/03, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, in Consorzio di Bacino con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

ARAL ha mantenuto i rapporti con il personale ed in genere i rapporti giuridici precedentemente in corso con il Consorzio Alessandrino e svolge le seguenti attività:

- Separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei Rifiuti Solidi Urbani indifferenziati, ed avviamento, della frazione secca in discarica;
- Recupero della frazione fine umida di cui al punto precedente, mediante stabilizzazione aerobica per l'ottenimento della FOS. per impiego in recuperi ambientali; in alternativa è previsto il suo smaltimento in discarica della SRT di Novi Ligure, come da apposito accordo di interscambio stipulato sotto l'egida dell'ATO;
- Recupero delle materie plastiche selezionate dagli assimilabili e dagli ingombranti per essere sottoposti a recupero.
- Smaltimento in discarica dei sovralli di lavorazione essenzialmente secchi delle linee di trattamento dei rifiuti;
- Gestione dell'isola ecologica interna con attività di stoccaggio provvisorio ed avviamento a recupero di carta, cartone, ferro, vetro, bottiglie di plastica, polietilene, legno, materassi;
- Gestione dell'isola ecologica interna con attività di stoccaggio provvisorio, cernita ed avviamento a recupero o smaltimento di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, RAEE (frigoriferi, TV, computers, lavatrici, elettrodomestici, neon) ingombranti, pneumatici, medicinali scaduti, fusti vuoti T e/o F, pile, toner;
- Gestione del post mortem della discarica di Mugarone;
- Gestione del post mortem della discarica di Castelceriolo;
- Gestione operativa della discarica di Solero attivata il 20 agosto 2012.

A.R.AL è in concordato preventivo, omologato dal Tribunale di Alessandria il 26.2.2020, che dispone che la società proceda secondo il Piano concordatario, sotto il controllo del Commissario Giudiziale.

2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Al fine di garantire la corretta e trasparente gestione di questa complessa attività, A.R.AL ha ritenuto conforme ai valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi istituzionali e in coerenza con le proprie politiche aziendali procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il **Modello Organizzativo** o anche il **Modello**) in linea con le disposizioni del Decreto e con i principi del Codice Etico della Società.

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità e *compliance* al Decreto, al fine di presentare il Modello Organizzativo adottato dalla Società nella sua interezza e in modo unitario.

Esso costituisce quindi uno strumento di informazione e sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, pur a titolo diverso, nell'organizzazione e nelle attività della

Società tra i quali, in particolare, i dipendenti e il management, gli amministratori e gli organi di controllo della stessa, nonché i suoi clienti, fornitori, consulenti, partner o collaboratori (di seguito, collettivamente, gli Stakeholder della Società) affinché, nell'espletamento delle proprie attività, essi si attengano a comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Più in particolare, nell'ambito di detti Stakeholder, si intendono quali destinatari del Modello (di seguito, collettivamente, i **Destinatari**):

- gli amministratori e i dirigenti della Società (Soggetti in posizione apicale);
- i dipendenti della Società (Soggetti sottoposti).

Sono tra i Destinatari del Modello, in relazione al rispetto dei principi generali di cui al Codice Etico (contenuto in un documento unitario insieme al Codice Sanzionatorio e alle regole per il Whistleblowing), anche i seguenti soggetti esterni:

- i consulenti;
- i collaboratori;
- i fornitori;
- i soci;
- il Commissario Giudiziario;
- i clienti.

Nella definizione del Modello si è tenuto conto dei regolamenti e delle procedure organizzative già applicate in azienda, e in particolare lo si è integrato con il Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza che la società ha adottato per rispondere a quanto previsto dalla Legge 190/2012. In base a quanto contenuto all'interno del "Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)" emesso da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Il PNA ha richiesto alle società in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale di dotarsi di adeguate misure organizzative e gestionali finalizzate alla prevenzione della "corruzione", con la possibilità di integrare tali misure con il modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, contemplando così non solo i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.lgs. 231 del 2001 ma anche tutti quelli considerati nella l. n. 190 del 2012 e s.m.i., dal lato attivo e passivo. Il Modello di organizzazione gestione e controllo di ARAL dunque, in quest'ottica, è stato implementato prendendo in considerazione anche l'Analisi del rischio implementata per la legge 190/2012.

E' da sottolineare che per i reati della Legge 190, nell'analisi del rischio, diversamente rispetto al Modello, non sono analizzate solo le ipotesi di commissione di eventi criminosi in cui ARAL possa avere un interesse o un vantaggio tale da configurare la responsabilità amministrativa dell'azienda, ma sono state analizzate tutte le ipotesi di accadimento.

Il motivo di un'analisi così estesa è che il concetto di corruzione qui considerato ha un'accezione molto più ampia di quella disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale e comprende tutte quelle situazioni in cui si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono addirittura più ampie della fattispecie penalistica riportata nel Titolo II, Capo I, del codice penale, e comprendono anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il Modello di organizzazione gestione e controllo è dunque integrato con il "Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza" e con l'Analisi del rischio collegata al Piano.

Il capitolo della parte speciale del Modello, riferito ai reati contemplati dall'articolo 24 e 25 del Decreto, è stato arricchito con i reati definiti dalla legge 190/2012.

Analogamente, il Modello si richiama e fa propri i principi generali e i criteri di condotta di cui al Codice Etico (contenuto in un documento unitario insieme al Codice Sanzionatorio e alle regole per il Whistleblowing).

Come previsto dal Decreto, è l'Organismo di Vigilanza a controllare la concreta e puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello; le regole operative e di funzionamento di tale organo sono disciplinate da apposito Regolamento.

Comportamenti non conformi al Modello, o ai documenti a esso collegati, sono sanzionati secondo quanto previsto dal Codice Sanzionatorio di A.R.AL, (contenuto in un documento unitario assieme al Codice sanzionatorio e alle regole per il Whistleblowing), le cui previsioni sono coerenti con le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, con i contratti collettivi di lavoro e le prassi di accertamento delle violazioni.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di A.R.AL e la relativa documentazione, nella sua prima edizione, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.R.AL, nella seduta del 30/07/2017.

La presente versione è stata revisionata per adeguarla alla realtà organizzativa della società e per prendere in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D.lgs.231/01

Ogni modifica, aggiornamento o integrazione del Modello è adottata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. I livelli di revisione sono riportati nella griglia iniziale del documento.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di A.R.AL, e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge. Il documento è disponibile al pubblico senza nessuna discriminazione o limitazione.

Per ogni informazione o chiarimento circa l'interpretazione del modello e la sua applicazione è possibile rivolgersi:

- direttamente all'Organismo di Vigilanza, contattabile all'indirizzo e-mail specificatamente dedicato: odv@aral-spa.it;
- o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione RPCT contattabile all'indirizzo e-mail specificatamente dedicato: rpct@aral-spa.it

3. Criteri e attività che hanno portato all'identificazione delle attività sensibili

Per garantire l'esonero della società dalle responsabilità da reato è fondamentale che il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia stata implementata sulla base di una specifica e accurata analisi dei rischio-reato che prende in considerazione le attività sensibili, a partire dalle concrete condizioni operative e di mercato di A.R.AL.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Società e descritto nel presente documento, è stato pertanto declinato attraverso un progetto costituito da un gruppo di lavoro, che ha coinvolto l'organizzazione della Società, costituito dall'Organismo di Vigilanza, dal RPCT e dalla Direzione.

Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte in un processo di analisi dei rischi, dove sono state identificate le aree organizzative e gestionali più esposte ai reati-presupposto rilevanti ai fini di una possibile responsabilità amministrativa della Società, così come le funzioni aziendali che operano in tali aree, e le azioni da implementare per prevenire i possibili rischi di reato. Tali azioni possono essere le procedure e i regolamenti

L'intero processo ha comportato una valutazione formale e documentata dei rischi reato, che viene aggiornata almeno con frequenza annuale, i cui risultati sono portati all'attenzione del management e degli amministratori della Società.

Le procedure e i regolamenti rappresentano quelle regole che il Modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile, e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del Modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio-reato) rappresentano i settori di attività ed i processi di business di A.R.AL che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto e nelle norme collegate.

Di seguito sono elencate le aree aziendali potenzialmente sensibili non in ordine di criticità ulteriormente analizzate nella parte speciale del modello.

- Gestione sistemi informatici interni
- Accesso a sistemi informatici e telematici esterni privati
- Utilizzo di firma digitale
- Gestione cassa economica.
- Utilizzo marca da bollo.
- Gestione e coordinamento delle attività legate alle informazioni societarie:
 - situazioni trimestrali
 - bilancio civilistico
 - nota integrativa
 - relazione sulla gestione
- Gestione e coordinamento delle attività legate al corretto funzionamento degli Organi Sociali e ai rapporti tra gli stessi. (Collegio Sindacale / Organo Direttivi / Società di Revisione/RPCT/Consiglio di Amministrazione)
- Gestione degli accessi agli impianti
- Gestione e assunzione del personale
- Rapporti con le Parti terze (fornitori, clienti e utenti)
- Gestioni dei Contratti di acquisto / Gare come Stazione Appaltante
- Gestione relazione con aziende aggiudicatrici
- Gestione della morosità
- Gestione pagamenti/incassi
- Gestione dei prezzi praticati a clienti e utenti
- Gestione internet da parte dei dipendenti
- Erogazione dei servizi
- Gestione delle licenze software
- Attività svolte nei siti e loro gestione
- Gestione sicurezza sui luoghi di lavoro
- Gestione degli impianti e delle discariche (anche post mortem)
- Utilizzo di fornitori per analisi chimico-fisiche sulle matrici AIA richieste

- Utilizzo di fornitore trasporto e smaltimento
- Gestione della Piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (es. percolato da cassoni e rifiuti e fuoriuscita di rifiuti liquidi dal bacino di contenimento.)
- Attività di gestione operativa degli impianti e discariche
- Redazione bilancio Redazione dichiarazioni fiscali
- Elaborazione scritture contabili
- Emissione fatture
- Versamento imposte e tasse
- Archiviazione documenti fiscali

4. Finalità e struttura del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone (*common law*), costituisce un complesso organico di principi, disposizioni e schemi organizzativi - con connessi compiti e responsabilità - funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto ai sensi del Decreto.

L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni, deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di A.R.AL consapevoli del rischio di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettami del Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni amministrative a carico della Società;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o nell'interesse di A.R.AL, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata da A.R.AL in quanto, anche nei casi in cui la Società potesse, in ipotesi, trarne vantaggio, essa è comunque contraria ai principi di correttezza e trasparenza alle quali A.R.AL intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di costante monitoraggio sulle aree sensibili della propria attività, di intervenire tempestivamente ed efficacemente nel prevenire o contrastare la commissione di reati, in modo tale da evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e i partner che operano per conto o nell'interesse di A.R.AL, dell'importanza del rispetto delle modalità operative e delle procedure nello svolgimento delle attività della Società e la responsabilità che ne deriva in funzione dei differenti ruoli ricoperti.

Alla luce delle prescrizioni di legge e delle finalità sopra riportate, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di A.R.AL S.p.A. (da intendersi comprensivo del

presente documento e dei suoi allegati), si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- Parte Generale
- Parte Speciale
- Codice Etico/ Sistema Sanzionatorio
- Regolamento Organismo di Vigilanza
- Piano di prevenzione della Corruzione e trasparenza

La **Parte generale** del Modello Organizzativo della Società è stata redatta specificando:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e le procedure seguiti per l'identificazione delle aree sensibili e la costruzione del Modello
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- la struttura del Codice Etico, con riferimenti specifico ai principi generali e ai criteri di condotta cui si devono attenere tutti i Destinatari del Modello e la struttura dell'apparato sanzionatorio.
- le modalità di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con l'indicazione dei relativi compiti, poteri e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento e aggiornamento del Modello;

La **Parte Speciale** del Modello si fonda su un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, finalizzate a definire un quadro normativo diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società, in relazione alle aree sensibili identificate e ai relativi reati, tramite:

- Organigramma
- Codice Etico / Sistema Sanzionatorio
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Regolamenti
- Procedure Operative

5. Il Codice Etico

Il Codice Etico di A.R.AL costituisce parte essenziale della gestione della *compliance* al Decreto.

Il Codice è stato predisposto con l'obiettivo di definire con chiarezza l'insieme dei valori che A.R.AL riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'Etica nella conduzione del business sia da perseguire quale condizione di successo per la Società.

Le regole di condotta rappresentano i principi comportamentali di carattere generale cui debbono attenersi tutti i dipendenti, così come gli amministratori, gli organi di controllo, i consulenti, i partner e i collaboratori di A.R.AL.

Il codice disciplina i seguenti aspetti comportamentali (elenco sintetico e non esaustivo per dettagli vedere il Codice Etico nella versione applicabile):

- Relazioni commerciali, con il mercato e la pubblica amministrazione
- Gestione omaggi
- Utilizzo dei beni aziendali
- Riservatezza dei dati e delle informazioni
- Rapporti con i fornitori

- Sicurezza e salute
- Rapporto con l'ambiente e gestione dei rifiuti
- Relazioni con l'autorità pubblica
- Responsabilità nella conduzione del business e responsabilità scientifica.

Il codice è basato su principi generali di legalità. Tutti i dipendenti e collaboratori di A.R.AL devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non devono porre in essere comportamenti che possono portare alle fattispecie di reato previste dal Decreto, né porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarlo. Tale impegno deve essere assunto anche dai consulenti, dai collaboratori, dai fornitori, dai clienti e da chiunque abbia rapporti con A.R.AL.

I principi di comportamento di A.R.AL si ispirano inoltre al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, Decreto Del Presidente Della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62" per le parti applicabili.

Il Codice Etico è contenuto in un documento unitario assieme al Codice sanzionatorio e alle regole per il Whistleblowing.

6. L'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), organo interno alla struttura della società, il legislatore ha assegnato l'importante e fondamentale compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'efficacia del Modello, così come di verificarne e supervisionarne l'aggiornamento, in relazione al mutare della normativa o dell'organizzazione o delle attività aziendali.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività amministrativa e di gestione della Società, essendo tenuto a riferire - relativamente alla conduzione e all'esito delle verifiche effettuate - direttamente e collegialmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

L'Organismo di Vigilanza ha inoltre la responsabilità di suggerire e promuovere specifiche iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso.

Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, attraverso il costante monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività della Società e sui rischi connessi e potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, costituisce il presupposto imprescindibile per l'esclusione della responsabilità amministrativa della Società.

È per questo che l'Organismo di Vigilanza, nelle persone dei suoi componenti, deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che decide sul numero e la qualifica dei componenti, sia esterni che eventualmente interni, in relazione alle dimensioni della Società, all'attività da questa svolta e alle aree in cui possono essere commessi i reati-presupposto, così come descritti nel Modello.



Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione stanZIA annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentire al suddetto organo di controllo lo svolgimento delle proprie attribuzioni, in piena autonomia economica e gestionale.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito regolamento interno.

Tale regolamento, consegnato a Consiglieri e Sindaci, definisce tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'OdV, delineando responsabilità, modalità e tempistiche di reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Societari e del management, i flussi informativi verso l'OdV, nonché la cadenza temporale delle riunioni programmate e le modalità di verbalizzazione delle attività svolte.

In data 12/12/2018, con delibera del Consiglio di Amministrazione, A.R.AL ha istituito il nuovo Organismo di Vigilanza,

La scelta dei componenti è motivata dalle specifiche e comprovate competenze ed esperienze dei membri del OdV, nell'ambito della creazione o della gestione di sistemi di controllo interni. Il *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è conservato agli atti della Società.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza partecipa anche l'RPCT in un'ottica di collaborazione.

Per le comunicazioni dei flussi informativi, nonché per le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni circa l'interpretazione del Modello e la sua applicazione, l'Organismo di Vigilanza dispone di un indirizzo dedicato di posta elettronica, utilizzabile esclusivamente dall'OdV.

Detto indirizzo - odv@aral-spa.it - è diffuso a tutti i dipendenti A.R.AL e all'esterno della Società attraverso il sito internet aziendale www.aralspa.it ed è fondamentale anche per inviare all'OdV eventuali segnalazioni.

Per meglio definire e circostanziare queste ultime è stato predisposto uno specifico format ed è stata redatta un apposito regolamento che ne specifica l'utilizzo in linea con i requisiti espressi dalla "Legge Whistleblowing".

6.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dal Direttore Generale o dall'RPCT, e potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio in qualsiasi momento, al fine di potere riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche o criticità particolari.

All'Organismo di Vigilanza della Società sono assegnate due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, riferendo dell'attività svolta e inviando i verbali delle riunioni dell'Organismo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua vece al Dirigente apicale;
- la seconda, su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza hanno per oggetto:

- le attività svolte dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi
- le eventuali criticità o spunti di miglioramento emersi, in termini sia di comportamenti ed eventi interni alla Società, sia di efficacia del Modello.

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, la corrispondente segnalazione verrà prontamente riferita a tutti i membri del Consiglio o del Collegio che verranno prontamente convocati, con l'esclusione dei soggetti interessati.

6.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari delle prescrizioni previste dal Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti dallo stesso, e riportati nello sopra citato documento "Flussi informativi nei confronti dell'OdV".

I Destinatari devono trasmettere all'OdV tutte le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevante ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I suddetti soggetti in linea con il Regolamento Whistleblowing, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti, ovvero il verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, devono informarlo prontamente. L'OdV deve valutare le segnalazioni ricevute e si attiva per gli adempimenti e le iniziative necessari, motivando per iscritto eventuali decisioni a non procedere. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità, la riservatezza e la tutela del segnalante.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, nonché il mancato rispetto degli obblighi di tutela del segnalante possono determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7. Il sistema delle deleghe e delle procure di A.R.AL

L'assegnazione di incarichi e delle relative responsabilità è uno degli aspetti più critici nella prevenzione dei rischi reato. Di qui la particolare attenzione dedicata da A.R.AL alla definizione del sistema delle deleghe e delle procure, che rappresenta un aspetto fondamentale nell'apparato dei controlli definito dal Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha il compito di deliberare in materia di poteri deleghe e procure.

Ai fini dell'applicazione del presente Modello si applicano, le seguenti definizioni:

- delega: atto interno formale di attribuzione di funzioni e compiti;
- procura: negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un soggetto i poteri di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, con riferimento a specifiche mansioni e nell'ambito di specifiche attribuzioni.

Oltre allo statuto è importante l'Organigramma della società e le mansioni attribuite alle differenti funzioni.

8. Il Sistema Sanzionatorio

Un aspetto essenziale per garantire l'efficacia del Modello è sicuramente costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione delle regole di comportamento e delle procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i Soggetti in posizione apicale sia per i Soggetti sottoposti.

L'applicazione del codice sanzionatorio è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le norme comportamentali imposte dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta tenuta.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i Destinatari del Codice e delle procedure, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle regole suddette.

Per stabilire in concreto la sanzione da irrogare, la Società valuta i diversi aspetti della violazione contestata ed in particolare:

- l'intenzionalità della condotta;
- la negligenza, imprudenza e imperizia evidenziate dall'autore della violazione, specie se l'evento era effettivamente prevedibile ed evitabile;
- le conseguenze della violazione e la gravità delle stesse, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, secondo quanto previsto dal Decreto, a seguito della condotta censurata;
- il ruolo ricoperto dall'autore della violazione all'interno della Società, avendo particolare riguardo al livello di responsabilità e di autonomia connesso alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che possono rilevare in relazione alla condotta tenuta dall'autore dell'illecito;
- il concorso di più soggetti Destinatari del Modello nella commissione della violazione;
- l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto.

Per quanto attiene i lavoratori subordinati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari vengono irrogati tenendo conto dell'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria applicabile, e del codice disciplinare/sanzionatorio.

Per i soggetti legati alla società da contratti di natura differente dal rapporto di lavoro subordinato, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono rispettare le norme di legge vigenti e le condizioni contrattuali.

Il Codice Sanzionatorio è contenuto in un documento unitario assieme al Codice Etico e alle regole per il Whistleblowing.

9. Procedure operative interne

Oltre al Codice Etico, al Codice Sanzionatorio e al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di A.R.AL, il documento di Analisi dei Rischi, l'Organigramma della Società le Procedure Operative redatti all'interno del Sistema integrato della società e i Regolamenti, di cui alla Parte Speciale del Presente documento.

Tali documenti sono gestiti in forma di "documenti controllati", secondo quanto stabilito dalle procedure del sistema di gestione integrato dove sono descritti anche i criteri di diffusione.

10. Formazione del personale e diffusione del Modello

A.R.AL promuove la conoscenza del Codice Etico, del Codice Sanzionatorio e del Regolamento Whistleblowing (contenute in un documento unitario), delle procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari del Modello, che sono pertanto tenuti a conoscerne osservarne il contenuto e a contribuire alla loro attuazione.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi Destinatari cui si rivolge, è regolata dai principi di completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità, ed è gestita attraverso la redazione di uno specifico piano formativo.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione generale, di A.R.AL, garantisce, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale attraverso specifici incontri di formazione con i dipendenti.

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti della Società.

Al momento dell'assunzione è illustrata la logica dell'attuazione del modello.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Modello anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con A.R.AL, la Società provvede a inserire nei contratti specifiche clausole che impegnano gli stessi alla conoscenza e all'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico. In caso di violazione degli obblighi connessi con tali previsioni, è prevista la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento del danno.

11. Segnalazioni

Il Decreto legislativo 24 del 2023 ha recepito la Direttiva europea 1937 del 2019 in materia, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni. Esso vuole dare piena ed effettiva attuazione ai principi di trasparenza e di responsabilità nella gestione delle segnalazioni, in quanto considerate strumento essenziale, non solo in termini di gestione dei rischi e di compliance generale, ma anche come strumento di relazione con gli stakeholder secondo le regole di governance più moderne.

In conformità alla Direttiva 1937 del 2019 e, pertanto, al suddetto decreto, i soggetti (in particolare quelli indicati all'articolo 3) sono tenuti a segnalare eventuali comportamenti o situazioni che possano essere considerati non corretti o non coerenti con le procedure interne e più in generale alle disposizioni di legge vigenti.

Le segnalazioni devono essere possibili come da procedure definite dalla società e attraverso specifico canale di segnalazione interna (come previsto dall'articolo 4), al fine di garantire la riservatezza del segnalante e la sua protezione da eventuali ritorsioni.

In forma scritta:

- E-mail: odv@aral-spa.it

Regole generali ed impegno alla “non ritorsione”

Le comunicazioni saranno gestite nel seguente modo:

- Riscontro di avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni di calendario dal ricevimento (fatto salvo che il segnalante non lo richieda)
- Analisi e gestione entro tre mesi dal ricevimento della stessa (90 giorni).



La società accetta segnalazioni anonime (si raccomanda però che siano ben circostanziate) ed accetta errori nella segnalazione a condizione che vi sia buona fede nella commissione degli stessi.

La società non accetta, ed anzi sanziona, le segnalazioni fatte con dolo, riservandosi di avanzare eventuale richiesta di risarcimento danni in sede civile.

Infine, la società con il presente documento approvato dal vertice aziendale, dichiara formalmente che non verrà messa in atto nessuna forma di discriminazione o ritorsione nei confronti del segnalante; al contrario, ogni comportamento in tale direzione sarà sanzionato. In particolare, ai sensi dell'articolo 17 del suddetto decreto, è espressamente statuito che i soggetti segnalanti (whistleblower), non possono subire alcuna ritorsione.

Al fine di migliorare l'efficacia dello strumento è stata predisposta una specifica procedura per il servizio Whistleblowing ed il personale interno ha intrapreso un percorso di formazione e sensibilizzazione, per ulteriori informazioni contattare canegallo@aral-spa.it.